



## ORDINANZA N. 5 DEL 29/06/2019

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

- a. Considerato che Montecreto è città con importante vocazione turistica;
- b. Visto il Codice della Strada D.L. n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 7 relativo alla regolamentazione del C.D.S.);
- c. Visto la Legge n.267 del 18.08.2000;
- d. Visto il D.P.R. 16.12.92 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione);
- e. Vista l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, Provincia di Modena, Classifica 11-15-07 fasc. 40/2019 del 26/06/2019;

Trattasi di provvedimento di limitazione alla accessibilità ed alla sosta nella zona a traffico limitato che varia in relazione alle categorie di utenti (residenti, attività culturali, attività commerciali e artigianali, pedoni) e alle esigenze di mobilità e di sicurezza degli stessi e dei cittadini in generale. Detti provvedimenti garantiscono una accessibilità alla zona a traffico limitato selezionata.

### ORDINA

I seguenti provvedimenti:

- 1) **L'istituzione della ZONA A TRAFFICO LIMITATO – Divieto di transito e sosta ai veicoli non autorizzati in VIA ROMA, dall'incrocio con Via Fontana fino all'incrocio con Via del Parcheggio.**
- 2) **Che la circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato sia regolata come segue:**

**Tutti i Sabati e Domeniche di Luglio dalle ore 10:00 alle ore 24:00**

**Dal 03 Agosto 2019 al 25 Agosto 2019: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 24:00**

In alternativa ai periodi sopra elencati viene realizzata la Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) nei giorni e nelle ore indicate come da apposita segnaletica per particolari manifestazioni, lavori e altro.

**A) In deroga a quanto sopra, la circolazione (transito e sosta) è consentita per esigenze di servizio nel rispetto della segnaletica stradale e SENZA specifica AUTORIZZAZIONE:**

- ai veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse da svolgersi nella zona a traffico limitato, identificabili dalle caratteristiche degli stessi o da contrassegni ben visibili, apposti sul veicolo stesso (HERA, ENEL, SETA autoveicoli, POSTE ITALIANE, TELECOM, AZIENDA USL, ARPA, COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO); la sosta dei veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse è consentita solo nei pressi del luogo di svolgimento del servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso;
- ai veicoli di: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Polizia Provinciale, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato,



- GEV, veicoli soccorso 118;
- ai veicoli del Servizio di Stato e del Corpo Diplomatico muniti di apposito contrassegno metallico fissato al veicolo;
- ai veicoli destinati al rifornimento di medicinali per la farmacia;
- ai veicoli destinati a porta valori (guardie giurate);
- agli autobus per servizi turistici e per servizi scolastici e didattici per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico dei passeggeri,
- ai taxi e alle autovetture di noleggio con conducente con licenza del Comune di Montereto;
- ai carri funebri per i funerali che si celebrano presso il domicilio del defunto o presso i luoghi di culto ubicati all'interno della Z.T.L.;
- ai veicoli al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, detentrici dello speciale contrassegno, ai sensi del DPR 24/07/1996 n°503, regolarmente esposto;

**Abis) In deroga al punto A, nelle situazione di notevole afflusso pedonale, dove è compromessa la sicurezza della libera circolazione a discrezione dell'Organo di Polizia Locale può ulteriormente limitare la circolazione di tutti i veicoli eccetto:**

- i veicoli di emergenza e/o soccorso;
- i veicoli autorizzati dalla Polizia Locale del Frignano;

## **B) TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il titolare può essere intestatario di una sola autorizzazione nella quale eventualmente possono essere indicate più targhe alternative.

Non può essere titolare di autorizzazione ZTL colui che è intestatario di autorizzazione rilasciata a persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in quanto il relativo contrassegno (di cui al DPR 24/07/1996 n°503), valido su tutto il territorio nazionale, consente anche l'accesso nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane.

## **C) FASCE ORARIE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MERCI E DI MANUTENZIONE.**

In deroga a quanto sopra, la circolazione (transito e sosta) è consentita per esigenze di carico/scarico merci, di manutenzione nel rispetto della segnaletica stradale e **SENZA** specifica AUTORIZZAZIONE:

1) Fasce orarie con Pobbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti.

**Pomeriggio: dalle 12.30 alle 16.00**

**Sera: dalle 19.30 alle 20.30**

**D) PREVIA AUTORIZZAZIONE (ZTL ROSSA)** è consentita la circolazione per raggiungere l'autorimessa o lo spazio privato di sosta nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:

- Ai veicoli di coloro che, hanno la residenza, il domicilio o anche se non residenti o domiciliati in ZTL, dispongono a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito registrato, di un'autorimessa o di spazio privato di sosta, ubicato nella zona a traffico limitato, per raggiungere il medesimo, entro il quale ricoverare il veicolo.

**E) PREVIA AUTORIZZAZIONE (ZTL VERDE)** è consentita la circolazione per raggiungere la residenza o il domicilio o la proprietà immobiliare e sostare su suolo pubblico, nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:



- Nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

**dalle ore 12:30 alle ore 16:00 e dalle ore 19:30 alle ore 20:30 con l'obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti.**

- Ai veicoli di proprietà di coloro che, privi di autorimessa o di uno spazio privato di sosta entro il quale ricoverare il proprio veicolo, hanno la residenza nella zona a traffico limitato, oppure hanno il domicilio nella zona a traffico limitato del Comune di Montecreto, ma la residenza in un Comune diverso da quello di Montecreto. Il domiciliato, oltre a non essere residente nel Comune di Montecreto deve essere intestatario o cointestatario di atto di proprietà o di contratto, debitamente registrato, di locazione o comodato gratuito.

**G) PREVIA AUTORIZZAZIONE** è consentita la circolazione nel rispetto della segnaletica stradale esclusivamente nella fascia oraria:

**Pomeriggio: dalle 12.30 alle 16.30**

**Sera: dalle 19.30 alle 20.30**

- A tutti coloro che hanno la necessità di entrare nella zona a traffico limitato per motivi di lavoro;
- Ai veicoli di rappresentanti ed Agenti di Commercio che trasportano campionari di preziosi con l'obbligo di esposizione del disco orario fino a 60 minuti.

## **H) DEROGHE PARTICOLARI**

In deroga alla disciplina precedentemente esposta possono concedersi autorizzazioni temporanee per la circolazione in ZTL nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:

- Ai veicoli degli sposi, quando il matrimonio si presso un luogo di culto ubicato all'interno della ZTL;
- Ai veicoli di medici di medicina generale, pediatri convenzionati e cardiologi, durante l'effettuazione delle visite domiciliari nella ZTL, possono circolare esponendo sul parabrezza, in maniera ben visibile, un autorizzazione temporanea per il tempo strettamente necessario alla visita medica.
- Ai veicoli di coloro che prestano assistenza a familiari impediti, residenti o domiciliati nella ZTL, che necessitano di assistenza, sulla base di certificato medico, con l'obbligo di esposizione del disco orario per 60 minuti, previa autorizzazione;

Per esigenze particolari o nelle fattispecie non contemplate nella presente ordinanza, possono essere rilasciate dalla Polizia Locale, autorizzazioni temporanee.

## **I) DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI**

Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti punti, limitatamente ai soli residenti e domiciliari, avviene su disposizione dell'Amministrazione, sulla base di quanto auto dichiarato dal residente o domiciliato relativamente al possesso dei requisiti.

**L'autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale del Frignano costituisce titolo per il transito e/o la sosta nella zona a traffico limitato nel rispetto della segnaletica stradale esistente pertanto devono osservarsi le condizioni in essa indicate.**



**Al fine di consentire l'attività di vigilanza, è fatto obbligo di esporre l'autorizzazione, in maniera ben visibile, nella parte anteriore del veicolo.**

In caso di furto dell'autorizzazione, è necessario presentare denuncia all'Autorità di P.S., al fine di poter richiedere il relativo duplicato.

In caso di deterioramento, l'autorizzazione deve essere sostituita. In caso contrario, si configura la mancata esposizione di cui al successivo punto J) – 1).

Qualora vengano a mancare i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, è fatto obbligo al titolare di restituire all'Ufficio di Polizia Locale del Frignano la stessa; in caso contrario, l'autorizzazione comunque decade per mancanza di requisiti ed il contrassegno non è più valido.

Qualora nell'ambito dei controlli d'Ufficio si accerti che non sussistano più dei requisiti di cui sopra, si procede alla revoca dell'autorizzazione e pertanto il contrassegno non è più valido.

Le autorizzazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento dagli Agenti della Polizia Locale del Frignano se viene usata in modo improprio.

**L'esposizione dell'autorizzazione è obbligatoria al fine di non incappare in sanzioni e quindi la mera titolarità dell'autorizzazione non basta.**

## **J) SANZIONI**

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24/11/1981 n°689.

Le stesse sanzioni si applicano in concorso con quelle del Codice della Strada.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, nel caso di modifiche, contraffazione o uso improprio dell'autorizzazione, l'Agente accertatore procede al sequestro dell'autorizzazione, al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di Polizia .

Il termine "modifiche" deve essere inteso nei significati di: alterazione (modifica materiale dell'autorizzazione per farlo apparire diverso) o manomissione (modifica dell'autorizzazione mediante collage) o falsificazione (inserire sull'autorizzazione dati inesistenti o comunque non corrispondenti a quelli veritieri).

Il termine "contraffazione" deve essere inteso nel significato di riproduzione che imita in tutto o in parte i dati dell'autorizzazione.

I veicoli lasciati in sosta abusivamente nella zona a traffico limitato sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada e gli stessi sono restituiti previo rimborso delle spese d'intervento e di custodia.

### **Sanzioni pecuniarie:**

1. la mancata esposizione o l'esposizione parziale (che non consente la lettura dei dati in esso contenuti) dell'autorizzazione sul parabrezza anteriore del veicolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 e 158 del CDS., si concretizza la mancata esposizione del contrassegno anche nel caso in cui lo stesso contenga targhe alternative a quella del veicolo in



transito o sosta al momento dell'accertamento.

2. l'utilizzo improprio (es: uso su altro veicolo, circolazione in ZTL di persone estranee all'attività oggetto dell'autorizzazione ZTL, circolazione in ZTL per motivi non inerenti l'attività oggetto dell'autorizzazione ZTL) dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 240,00 (€ 80,00) e contestuale ritiro dell'autorizzazione stessa.
3. l'uso di fotocopie dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 240,00 (€ 80,00) e contestuale ritiro dell'autorizzazione stessa.
4. l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in assenza di autorizzazione;
5. l'assenza di autorizzazione è soggetta alle sanzioni previste dal Codice della Strada (Artt. 7 e 158);
6. l'uso di fotocopie dell'autorizzazione temporanea rilasciata all'artigiano che svolge attività ed interventi di manutenzione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 240,00 (€ 80,00) e contestuale ritiro dell'autorizzazione stessa.

#### **Sanzioni Accessorie:**

1. Nel caso di accertato utilizzo di fotocopie o di modifiche apportate all'autorizzazione, l'Agente accertatore procede al ritiro della/e fotocopia/e dell'autorizzazione modificata;  
Nei casi di ritiro e/o sospensione, la restituzione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento del persistere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio.
2. Dopo l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione, in caso di recidiva, si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di decadenza dal Registro delle autorizzazioni ZTL, la richiesta di nuova adesione non potrà essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla decadenza stessa.
6. L'Amministrazione si riserva di ritirare l'autorizzazione tramite il proprio personale, in qualsiasi momento se ritiene che venga usata in modo improprio.

#### **AVVERTE**

- Che a norma dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. dell'Emilia Romagna, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma III del D.Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada.

La presente Ordinanza con decorrenza immediata verrà resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Il Responsabile Area Tecnica  
F.to Bonucchi Leandro